



Regolamento 24° Campionato Provinciale

Calcio a Cinque Anno Sportivo 2018/2019

ART. 1 AMMISSIONE

Il campionato viene organizzato e gestito dalla Commissione Calcio a Cinque CSI Venezia. Hanno titolo ad iscriversi al Campionato 2018/2019 le squadre appartenenti alle Società Sportive preventivamente affiliate al CSI, Comitato Provinciale di Venezia, per l'anno sportivo in corso.

Possono iscriversi al Campionato **CAC UNDER 12** squadre composte da atleti nati negli anni **2007/2008/2009/2010**.

Possono iscriversi al Campionato **CAC RAGAZZI** squadre composte da atleti nati negli anni **2005/2006/2007/2008**.

Possono iscriversi al Campionato **CAC ALLIEVI** squadre composte da atleti nati negli anni **2003/2004/2005/2006/2007**.

Possono iscriversi al Campionato **CACA JUNIORES** squadre composte da atleti nati negli anni **2001/2002/2003/2004/2005**.

ART. 2 TESSERAMENTO

Tutti gli atleti devono essere tesserati per le Società di appartenenza e devono essere in possesso del tesserino ATLETA con foto applicata. I Dirigenti e gli Allenatori devono essere tesserati per le Società sportiva che rappresentano ed essere in possesso del tesserino DIRIGENTE o ALLENATORE con foto applicata.

Le inadempienze a queste normative comportano le sanzioni disciplinari del caso.

ART. 3 GIOCATORI

Le squadre **NON POSSONO ASSOLUTAMENTE** scambiarsi i giocatori (anche se appartenenti alla stessa Società), gli atleti rimangono vincolati alla squadra con la quale hanno disputato la prima gara.

A tal fine le Società devono consegnare alla Commissione Calcio a Cinque prima dell'inizio del campionato, l'elenco dei giocatori suddivisi per squadra denominato Lista dei giocatori. In seguito, in caso di ulteriori tesseramenti, la società dovrà consegnare ogni volta il modulo Richiesta Integrazione Rosa (RIR) in segreteria nel quale indicherà il cognome, nome e data di nascita del giocatore, la società di appartenenza, il numero di tessera e la squadra nel quale lo stesso dovrà essere inserito.

I nuovi atleti da inserire nelle liste di gara devono essere tesserati solo ed esclusivamente il lunedì della settimana durante la quale si svolgerà la partita alla quale si intende farli partecipare.

Il termine ultimo per il tesseramento è determinato al **28 FEBBRAIO 2019**; dopo tale data non è più ammessa alcuna modifica o integrazione alle liste atleti per la fase provinciale.

ART. 4 GIOCATORI FEDERALI (FIGC)

E' consentita la partecipazione al Campionato agli atleti tesserati anche alla FIGC per il Calcio a Cinque purché la stessa Società Sportiva sia affiliata al CSI.

Gli atleti tesserati alla FIGC per il Calcio a 11 possono partecipare liberamente al Campionato a condizione che non abbiano preso parte nella stagione in corso a gare federali nelle serie A, B, Lega PRO, serie D, Eccellenza e Promozione.

ART. 5 DOVERI DELLE SOCIETÀ

Le Società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e d'ampia tutela nei confronti degli Arbitri, delle Società ospitate e dei Dirigenti CSI, prima, durante e dopo la gara.

Sono inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e del contegno dei propri sostenitori, comportamenti inadeguati saranno pertanto sanzionati dal Giudice Sportivo.

Ciascuna squadra deve mettere a disposizione due palloni regolamentari. E' obbligatorio l'utilizzo del pallone numero quattro a rimbalzo ridotto; sarà cura del direttore di gara verificare l'idoneità degli stessi.

ART. 6 IMPIANTI SPORTIVI

Ciascuna squadra deve mettere a disposizione un campo per le partite casalinghe; le gare dovranno aver luogo nei giorni di MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI', VENERDI' a partire dalle ore 17.00 o il SABATO a partire dalle ore 15.00 e dovranno preferibilmente concludersi entro le 20.00. Il campo da gioco prescelto dalla Società Sportiva dovrà essere omologato come idoneo dalla Commissione in relazione ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti, alle caratteristiche tecniche necessarie ed alla presenza di strutture di servizio adeguate (ad esempio delle docce). L'omologazione ha validità per l'anno sportivo in corso salvo modifiche della situazione dell'impianto. In caso negativo sarà obbligo della Società Sportiva l'indicazione di un altro campo idoneo pena l'esclusione dal campionato.

ART. 7 INIZIO E DURATA DELLE GARE

L'inizio delle gare dovrà avvenire nell'ora stabilita nel Comunicato Ufficiale. E' previsto un tempo d'attesa fissato TASSATIVAMENTE in DIECI MINUTI al termine del quale la gara dovrà comunque avere inizio; se una squadra non ha schierato in campo almeno tre atleti non potrà disputare la partita e le sarà assegnata la sconfitta a tavolino.

Le gare si disputeranno in maniera differente a seconda della categoria di appartenenza:

- **UNDER 12:** TRE tempi della durata di 15' con intervallo di qualche minuto. Durante la gara è prevista la concessione del TIME OUT. Lo stesso consiste in un'interruzione di gioco della durata di 1 (uno) minuto accordato a gioco fermo dall'arbitro per richiesta dell'allenatore della squadra o del capitano. Tale interruzione non può essere concessa più di una volta per gara per ogni squadra. Il tempo d'interruzione dovrà essere recuperato;
- **RAGAZZI, ALLIEVI E JUNIORES:** DUE tempi della durata di 25' con intervallo di circa cinque minuti. Durante la gara è prevista la concessione del TIME OUT. Lo stesso consiste in

un'interruzione di gioco della durata di 1 (uno) minuto accordato a gioco fermo dall'arbitro per richiesta dell'allenatore della squadra o del capitano. Tale interruzione non può essere concessa più di una volta per tempo per ogni squadra. Il tempo d'interruzione dovrà essere recuperato.

ART. 8 TENUTA DI GIOCO

I giocatori non possono indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori. Non sono ammesse tute, pantaloni lunghi o calzamaglie o indumenti non previsti dal regolamento del gioco ad eccezione dei portieri che potranno indossare i pantaloni della tuta o calzamaglia di colore diverso dalle maglie della propria squadra.

La squadra ospitante è tenuta ad avere una muta di ricambio (o una serie di casacche) di diverso colore nel caso l'arbitro decida, a suo insindacabile giudizio, che le maglie dei giocatori delle due squadre possano essere tra loro confondibili. E' fatto obbligo l'utilizzo per tutti i giocatori dei parastinchi.

ART. 9 DISTINTA DI GARA

L'allenatore o un dirigente della squadra, 10 minuti prima dell'ora ufficiale dell'inizio gara dovrà consegnare all'arbitro l'elenco dei giocatori in duplice copia denominato Distinta di Gara (in numero massimo di 12) stampato dal sito <https://www.cpcalcio.it/csi-venezias> e da lui firmato in calce, nel quale deve attribuire a ciascun giocatore un numero di maglia, indicare il capitano e il vice capitano e i dirigenti, e depennare gli atleti che non partecipano alla gara. Deve altresì indicare la data e il nome della squadra avversaria.

L'allenatore esibirà quindi al direttore di gara per ciascuno degli atleti e dirigenti indicati nell'elenco il tesserino CSI con foto con validità per la stagione sportiva in corso (si precisa che l'arbitro potrà chiedere in ogni momento un ulteriore documento di riconoscimento in caso nutra dubbi sulla corretta identificazione del tesserato).

Eventuali giocatori o dirigenti privi, per momentanea indisponibilità, del predetto tesserino saranno comunque ammessi a prendere parte alla gara (anche se la squadra sarà passibile di sanzione pecuniaria), purché in possesso di un valido documento di riconoscimento; in tal caso l'allenatore dovrà rilasciare all'arbitro una dichiarazione scritta sul retro della distinta nella quale attesta che chi è sprovvisto del cartellino CSI è regolarmente tesserato per la propria Società. La Commissione in collaborazione con l'ufficio del Giudice Sportivo provvederà successivamente ad accertare la regolare posizione dell'interessato. Eventuali giocatori ritardatari potranno partecipare alle gare solo se indicati nella distinta di gara e previo riconoscimento da parte dell'arbitro, purché si presentino in campo prima dell'inizio del secondo tempo.

ART. 10 SPOSTAMENTI DELLE GARE

La Commissione si riserva la facoltà di modificare date e orari di qualsiasi gara, qualora si dovessero verificare esigenze di carattere organizzativo, previa comunicazione alle squadre.

La richiesta di spostamento gara da parte delle squadre non saranno prese in considerazione dalla Commissione salvo eccezionali motivi documentati.

La richiesta presentata con congruo preavviso alla Segreteria del Comitato, dovrà essere accompagnata dalla relativa documentazione e contenere la proposta di recupero completa di data e campo.

ART. 11 FORMAZIONE CLASSIFICHE

I campionati si disputeranno con la formula di “girone all’Italiana” con andata e ritorno e successivamente play-off tra la prima e la quarta (con partite di andata e ritorno, l’andata in casa della squadra 4° classificata) e tra la seconda, la terza (con partite di andata e ritorno, l’andata in casa della squadra 3° classificata); le due finaliste di incontreranno in gara unica su campo indicato dalla Commissione per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale Calcio a Cinque CSI Venezia 2019 della rispettiva categoria.

ART. 12 GIUSTIZIA SPORTIVA

E’ automatica l’attribuzione di una giornata di squalifica all’atleta che abbia ricevuto la terza ammonizione in gare differenti, questa deve essere necessariamente scontata nella gara immediatamente successiva e nella quale pertanto l’atleta non dovrà essere schierato, pena la perdita della gara a tavolino.

Nel computo delle ammonizioni il cartellino blu (denominato ammonizione con diffida) viene conteggiato come due cartellini gialli.

L’automaticità della squalifica vale anche per gli atleti espulsi (cartellino rosso) che pertanto non devono essere schierati nella gara immediatamente successiva, pena la perdita della gara a tavolino, sarà comunque il Giudice Sportivo ad indicare il numero di giornate di squalifica nel Comunicato Ufficiale.

ART. 13 COMUNICATO UFFICIALE

Le sanzioni disciplinari e le omologazioni delle gare sono disposti dal Giudice Sportivo del Comitato e resi noti tramite il Comunicato Ufficiale pubblicato nel sito **www.csivenezia.it** nel giorno di lunedì e del quale i responsabili delle squadre hanno l’obbligo di prendere visione.

Dal momento della sua pubblicazione nel sito e conseguente affissione all’albo del Comitato CSI di Venezia, il Comunicato viene inteso come noto a tutte le Società Sportive partecipanti al Campionato.

Le Società Sportive possono presentare ricorso, avverso quanto deliberato dal Giudice Sportivo, alla Commissione Giudicante del Comitato depositandolo nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (entro quindi il terzo giorno dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale) presso la Segreteria, accompagnato dal versamento della tassa di **€ 20,00** nel caso di istanza d’appello e di **€ 60,00** nel caso di istanza di revisione.

ART. 14 NORME FINALI

Ad integrazione di quanto non specificato nel presente Regolamento Organizzativo Provinciale che ha prevalenza su qualunque altra normativa, si rimanda alle Norme per l'Attività Sportiva del CSI ed al Regolamento Tecnico del Calcio a Cinque nell'edizione propria del Centro Sportivo Italiano.